



CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2019

Rep. n.2/2019

Atti n. 3542/2019/2.8/2019/1

Oggetto: ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI, SERVIZI E CONCESSIONI A SERVIZIO DEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO (ART. 37, COMMA 4, D.LGS. n. 50/2016) – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri metropolitani in carica:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Agogliati Barbara | 13. Di Lauro Angelo Antonio |
| 2. Ballarini Marco | 14. Fusco Ettore |
| 3. Bellomo Vito | 15. Mantoan Giorgio |
| 4. Bettinelli Sara | 16. Masiero Roberto |
| 5. Braga Alessandro | 17. Maviglia Roberto |
| 6. Buscemi Elena | 18. Mezzi Pietro |
| 7. Carrettoni Marco | 19. Musella Graziano |
| 8. Ceccarelli Bruno | 20. Palestra Michela |
| 9. Censi Arianna Maria | 21. Trezzi Siria |
| 10. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 22. Uguccioni Beatrice Luigia Elena |
| 11. Cucchi Raffaele | 23. Vassallo Francesco |
| 12. Del Ben Daniele | 24. Villa Alberto |

Presiede, in assenza del Sindaco metropolitano Giuseppe Sala, la Vicesindaca metropolitana Arianna Maria Censi.

Partecipa, assistito dal personale del Servizio Supporto al Consiglio metropolitano e alla Presidenza del Consiglio, il Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Bellomo, Bettinelli e Buscemi.

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

Oggetto: ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI, SERVIZI E CONCESSIONI A SERVIZIO DEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO (ART. 37, COMMA 4, D.LGS. n. 50/2016) – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

RELAZIONE TECNICA:

L’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”*.

L’art. 37, comma 4, del medesimo decreto legislativo prevede che *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56”*.

Il comma 44 dell’articolo unico della Legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che *“d’intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”*.

Al fine quindi di attuare quanto previsto dalla normativa richiamata occorre definire uno schema di convenzione per regolare i rapporti con i comuni interessati a delegare alla Città Metropolitana l’esercizio delle funzioni in oggetto.

L’art. 30 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Il comma 50 dell’articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che *“alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico”*.

In particolare il 4° comma dell’articolo 30 del TUEL prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Viepiù l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Con la precedente deliberazione del Consiglio metropolitano in data 04/06/2015 n.20 in vigore del precedente codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006), abrogato e sostituito dal vigente Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016, era stato adottato il regolamento della stazione unica appaltate della Città metropolitana ed in allegato uno schema di convenzione per regolare in accordo con i Comuni interessati i reciproci rapporti in relazione alla gestione associata di che trattasi, senza tuttavia giungere alla sottoscrizione di alcuna convenzione.

Con deliberazione del Consiglio metropolitano è stato approvato il Piano di riassetto organizzativo ai sensi della L. 27/12/2017, n. 205, art. 1 comma 844 che, tra gli obiettivi qualificanti, conferma la previsione della costituzione della stazione unica appaltante a servizio dei Comuni metropolitani, previsione peraltro contenuta nell'art.45 dello Statuto metropolitano.

La Direzione Generale, anche al fine di aggiornare il testo della convenzione alla normativa sopravvenuta, ha quindi provveduto alla riformulazione dello schema di convenzione, la cui bozza è stata sottoposta all'esame dei Comuni.

Non essendo pervenute osservazioni al riguardo da parte dei Comuni si propone quindi di approvare il nuovo schema di convenzione (allegato e parte integrante dell'atto di approvazione), così come riformulato dalla Direzione Generale, invitando in seguito i Comuni interessati alla approvazione, da parte dei rispettivi Consigli, ed alla successiva sottoscrizione della convenzione con la Città metropolitana di Milano.

Si richiamano gli estremi dei decreti del Sindaco di approvazione del PEG e delle sue variazioni:

- R.G. n. 172/2018 del 18/7/2018
- R.G. n. 182/2018 del 23/7/2018
- R.G. n. 198/2018 del 6/8/2018
- R.G. n. 242/2018 del 18/10/2018
- R.G. n. 294/2018 del 11/12/2018.


La presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC.

Milano, 8 gennaio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Antonio Sebastiano Purcaro



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale;

Visti:


- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge n.56/2014;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) di assumere l'esercizio della funzione di Stazione Unica Appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni, servizi e concessioni a servizio dei Comuni della Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art.37, comma 4, decreto legislativo n.50/2016, e per l'effetto approvare l'allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, regolante i rapporti tra la Città Metropolitana e gli enti locali aderenti;
- 2) di revocare per l'effetto la propria precedente deliberazione R.G. n. 20/2015 adottata in data 4 giugno 2018 ed abrogare il relativo regolamento;
- 3) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'ente, della deliberata convenzione; con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido;
- 4) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione;
- 5) di dare atto che le entrate e i rimborsi di cui all'allegato schema di convenzione troveranno copertura negli appositi capitoli di entrata da appostare nel Bilancio 2019/2020 in fase di approvazione;
- 6) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013;
- 7) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art.5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica;

IL RELATORE: nome **Giuseppe Sala** data **16.01.2019** firma 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00)

IL DIRETTORE GENERALE
DR. ANTONIO SEBASTIANO PURCARO

data 8/01/2019 firma 

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

nome _____
data _____ firma _____


VISTO DEL DIRETTORE
(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome _____
data _____ firma _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00)


Favorevole
 Contrario

IL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE
RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO

DR. DOMENICO D'AMATO data **10.01.19** firma 

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

FAVOREVOLE

DR. ANTONIO SEBASTIANO PURCARO data **3/1/2019** firma 

La Vicesindaca metropolitana dà inizio alla votazione con sistema elettronico.

Assenti al momento della votazione il Sindaco metropolitano Sala e i Consiglieri Ballarini, Braga, Carrettoni, Masiero, Mezzi, Musella, Uguccioni e Villa.

E così risultano presenti la Vicesindaca metropolitana Censi e n.15 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, la Vicesindaca metropolitana dichiara approvata la proposta di deliberazione con sedici voti a favore.

La Vicesindaca metropolitana dà atto del risultato della votazione.

Letto, approvato e sottoscritto

P. IL SINDACO

(Giuseppe Sala)

NECESSARIA ARIANNA CENSI



IL SEGRETARIO GENERALE

(Antonio Sebastiano Purcaro)




PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano li 30/1/2019

IL SEGRETARIO GENERALE



Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____

SCHEMA CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E IL COMUNE DI _____ PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E CONCESSIONI (ART.37, COMMA 4, D.LVO N.50/2016).

* * *

L'anno **duemiladiciannove**, addì del mese di,

TRA

La Città Metropolitana di Milano, codice fiscale legalmente rappresentata dal Sindaco pro-tempore sig....., nato ail il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto metropolitano ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio metropolitano n. ..del del....., esecutive ai sensi di legge;

E

Il Comune di codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.a, nata a il, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

che l'art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*;

che l'art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"*;

che il comma 44 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che *"d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;

che il comma 50 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede *"alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico"*;

che l'art.30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

che l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
che l'art.45 dello Statuto metropolitano prevede che *"La Città metropolitana assume le funzioni di centrale unica di committenza per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, nonché per la concessione di servizi pubblici, in favore dei comuni e delle Unioni dei comuni che lo richiedano, previa stipula di convenzione nella quale sono stabiliti i reciproci obblighi, le garanzie, i rapporti finanziari e la durata"*;

CONSIDERATO

che gli enti sottoscrittori della presente convenzione, tutti ricompresi nell'area metropolitana di Milano, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Città Metropolitana l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Città Metropolitana di Milano ai sensi e per gli effetti di cui all'art.37, comma 4, del decreto legislativo n.50/2016 e regola i rapporti con i Comuni interessati.

Con il presente atto il Comune di..... (di seguito "ente delegante"), ricompreso nell'area vasta di Milano, delega alla Città Metropolitana di Milano l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni , servizi e concessioni.

Con il presente atto la Città metropolitana di Milano assume le funzioni ed i servizi per la gestione dei rapporti con gli Enti deleganti, l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara, dall'indizione fino all'aggiudicazione, rimettendo gli atti all'Ente deleganti per la stipula del contratto di appalto.

La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del d.lvo 50/2016, o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo di gara.

La gestione associata di cui alla presente convenzione riguarda le procedure di gara relative all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro.

Restano di esclusiva competenza dell'ente delegante sia la fase che precede l'indizione della gara (programmazione, approvazione progetti, capitolati, piani di sicurezza, ecc..) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, liquidazione, collaudo).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza dell'ente delegante:

- la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
- la redazione e l'approvazione dei progetti e dei capitolati speciali d'appalto, e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei disciplinari prestazionali, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini dell'indizione della gara, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel disciplinare di gara;
- la validazione del progetto;
- la redazione dello schema di bando di gara, del disciplinare di gara o lo schema di lettera di invito (sulla base dei bandi tipo predisposti dall'ANAC ovvero in mancanza previo confronto gli uffici della Città metropolitana);
- la scelta del criterio di aggiudicazione, laddove consentito dal Codice;
- l'adozione della determina a contrattare;
- l'assunzione dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
- la stipula del contratto d'appalto e le acquisizioni documentali propedeutiche;
- l'affidamento della direzione dei lavori ovvero dell'esecuzione del contratto e del coordinamento in fase di esecuzione;

- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere, ovvero la verifica di conformità della fornitura o del servizio;
- le comunicazioni e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal D.Lgs n. 50/2016, per gli aspetti di competenza.

Art.2

La Città Metropolitana, a mezzo del proprio Settore, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- verifica lo schema di bando e gli atti di gara predisposti dall'ente delegante rispetto ai bandi tipo emanati dall'ANAC, apportando, in collaborazione con l'ente delegante, le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie (nelle more dell'emanazione dei bandi tipo da parte di ANAC la Città Metropolitana predispone e rende disponibili sul proprio sito schemi di bando, di disciplinari di gara e di lettere invito);
- nomina, tenuto conto delle indicazioni dell'ANAC, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e costituisce il seggio di gara in tutti gli altri casi;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- cura l'acquisizione del CIG;
- indice e celebra la gara;
- provvede alla proposta di aggiudicazione ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;
- collabora con il RUP dell'ente delegante ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte;
- provvede ai controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'aggiudicazione definitiva;
- provvede alla aggiudicazione definitiva (rimettendo gli atti all'ente delegante per l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente);
- informa l'ente delegante dell'avvenuto decorso del termine di *stand still*;
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compresi i rapporti con l'A.N.A.C.

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ciascun Ente delegante assume a proprio carico gli oneri economici dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di gara, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal medesimo Ente delegante.

Art.3

Le funzioni di Stazione Unica Appaltante sono svolte dalla Città Metropolitana di Milano.

Le funzioni di Responsabile della Stazione Unica Appaltante sono svolte dal dirigente del Settore Appalti, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara, in ciò coadiuvato da uno o più dipendenti titolari di posizione organizzativa.

La dotazione dell'unità organizzativa competente in materia di appalti potrà essere integrata con personale distaccato dagli enti deleganti alla presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo tra la Città Metropolitana e l'ente interessato. In tal caso il contributo dovuto dall'ente a mente del successivo articolo 5 viene ridotto della metà.

In aggiunta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione viene istituito apposito indirizzo di posta elettronica sua@cittametropolitana.milano.it ed un indirizzo di posta elettronica certificata, nonché un portale a ciò dedicato accessibile dalla home page del sito della Città Metropolitana per la condivisione e lo scambio di informazioni tra enti.

Le comunicazioni tra enti avvengono in modalità telematica.

Al fine di un miglior esercizio della funzione è in facoltà della Città Metropolitana sviluppare accordi di collaborazione con il Comune capoluogo.

Art. 4

Le procedure di gara si svolgeranno come di seguito descritto.

Ciascun ente delegante comunica alla Stazione Unica Appaltante entro il 31 ottobre di ciascun anno i contratti di acquisto di beni e servizi in scadenza nell'esercizio successivo, e gli appalti di lavori che intende affidare nell'anno successivo.

A tal fine gli enti deleganti si impegnano ad adottare entro il 15 ottobre di ciascun anno sia il programma triennale dei lavori da realizzare nel triennio successivo e l'elenco annuale, sia il programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi, di cui al decreto legislativo n.50/2016, trasmettendone copia alla Città Metropolitana.

Eventuali variazioni agli atti di programmazione come sopra adottati dagli enti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana.

In coerenza con gli atti di programmazione adottati, l'ente delegante provvede a trasmettere alla Stazione Unica Appaltante la determinazione a contrattare adottata e gli atti necessari all'espletamento della gara, unitamente al verbale di validazione del progetto.

La Stazione Unica Appaltante provvede, di norma, entro gg. 90 (novanta) dalla ricezione della determina a contrattare e dei relativi atti e documenti ad avviare la procedura di gara, secondo l'ordine di presentazione delle richieste e secondo criteri di aggregazione della domanda.

Unitamente agli atti per avviare la procedura di gara ciascun ente delegante provvede a trasferire alla Stazione Unica Appaltante le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento della gara (spese per le pubblicazioni, contributo ANAC, eventuale compenso per componenti commissioni di gara ed il contributo di cui al successivo articolo).

Completata la procedura di gara, la Stazione Unica Appaltante rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente delegante, unitamente al verbale di aggiudicazione, a copia delle successive comunicazioni effettuate, ed al provvedimento di aggiudicazione, oltre alla nota di avvenuto decorso dello *stand still*, ai fini degli atti consequenziali.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Stazione Unica Appaltante potrà chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti all'Ente delegante.

Art.5

La Città Metropolitana provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto della presente convenzione.

Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni per conto dei Comuni previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo Comune richiedente la gara.

Le somme dovute alla Città Metropolitana quale Stazione Appaltante da parte del Comune saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrattare e corrisposte entro 30 gg. dalla remissione della copia del fascicolo relativo alla singola procedura.

L'ammontare delle somme dovute sarà calcolato in funzione dell'importo posto a base di gara secondo le seguenti soglie:

FORNITURE, SERVIZI E CONCESSIONI

€ 1.000,00 per forniture, servizi e concessioni sotto la soglia comunitaria;

€ 2.000,00 per forniture e servizi di rilievo comunitario;

€ 5.000,00 per concessioni di rilievo comunitario;

LAVORI

€ 1.000,00 per lavori fino a 1.000.000,00 euro;

€ 2.000,00 per lavori oltre 1.000.000,00 euro e fino sotto la soglia comunitaria;

€ 5.000,00 per lavori di rilievo comunitario.

Restano altresì a carico di ciascun ente le spese di pubblicazione, il contributo ANAC, e, per le gare da indire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni di gara.



Oltre a corrispondere alla Città metropolitana quanto indicato nei precedenti commi, ciascun Comune, che si avvale delle attività della stazione unica appaltante, per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art.113, comma 5, del Codice, a destinare, a favore del personale della Stazione Unica appaltante, una percentuale, pari ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo, per le fasi di competenza della stazione unica appaltante. Dette somme, che trovano copertura nei fondi costituiti da ciascun Comune secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti, sono trasferite dai Comuni medesimi alla Stazione Unica Appaltante, per essere corrisposti da quest'ultima al personale interessato. La Città metropolitana, con proprio regolamento, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il proprio personale che ha partecipato alle attività della stazione unica appaltante.

Art.6

L'ente delegante è mero beneficiario delle procedure indette ed espletate dalla Stazione Unica Appaltante ed è vincolato alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati della gara sono imputati ai singoli Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Città Metropolitana, contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa.

La Città Metropolitana si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura informandone il Comune interessato.

Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Città Metropolitana.

Art.7

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Non è ammesso il recesso anticipato per i primi due anni di validità della presente convenzione.

Art.8

La convenzione è aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti all'area metropolitana di Milano.

Art.9

Entro il 30 aprile di ogni anno, e ogni qualvolta lo dovessero richiedere almeno 1/5 dei Sindaci sottoscrittori della convenzione, il Sindaco metropolitano, o consigliere delegato, convoca incontri tra tutti gli enti aderenti alla presente convenzione per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata di stazione appaltante.

Con particolare riguardo agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, e di lavori di importo inferiore alla soglia di 1.000.000 di euro, al fine di conseguire economie di scala, gli enti aderenti alla presente convenzione si impegnano a contenere il numero delle procedure di acquisizione aggregando la relativa domanda.

A tal fine il Responsabile della Stazione Unica Appaltante può promuovere intese tra gli enti ai fini dell'aggregazione della domanda.

E' sempre facoltà del Responsabile della Stazione Unica Appaltante, in caso di appalti di beni e servizi analoghi, e di lavori di manutenzione, procedere ad esperire un'unica gara, distinta per lotti, quante sono le domande pervenute dagli enti aderenti.

Art.10

Resta ferma la facoltà per gli enti sottoscrittori del presente accordo, laddove consentito dalla legge, di acquisire autonomamente beni e servizi, ivi comprese le manutenzioni di beni immobili, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o gestiti dal Soggetto Aggregatore di Regione Lombardia.



Sono altresì fatti salvi gli obblighi, e la facoltà, di adesione alle convenzioni quadro di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 gestite dalla stessa CONSIP ed il ricorso al MEPA.

Art.11

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro di Milano.

Art.12

Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi e concessioni.

In via transitoria, entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione ciascun ente delegante comunica al Responsabile della Stazione Unica Appaltante i contratti di acquisto di beni e servizi o concessioni in scadenza nell'anno in corso, e gli appalti di lavori che intende affidare nell'anno.

Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti si incontreranno per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

A seguito delle modifiche al D.lvo 50/2016, introdotte dal D.lvo 56 del 19/04/2017, le procedure di gara per gli affidamenti di servizi sociali e socio-assistenziali di cui all'allegato IX del codice dei contratti pubblici, ancorchè di importo superiore a 40.000 euro, sono gestite dagli enti delegante, anche a mezzo delle altre forme di aggregazione previste dalla normativa di settore.

Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, gli enti aderenti alla presente convenzione, che risultino già iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, possono procedere autonomamente mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione (piattaforma SINTEL) per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Milano

Il Sindaco del Comune di _____

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005
e norme collegate

(data)

